



Roma 04.08.2025

Al Commissario Straordinario

Al Direttore Generale

Al Responsabile Servizio Risorse Umane

All' Organo di controllo svolgente le funzioni di OIV

Alla Commissione Esaminatrice per la Selezione di n. 1 Dirigente per il Servizio Innovazione e Sistemi Informatici (nominata con D.D. n.280 del 23.06.2025)

Oggetto: osservazioni in merito alla Determinazione Direttoriale n.335 del 23 luglio 2025, che ha recepito integralmente le risultanze della selezione pubblica (Deliberazioni Commissariali 19/21 del 02/08 aprile 2025), per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Dirigente per il Servizio Innovazione e Sistemi Informatici (ridenominato Servizio "Sistemi Informativi"), così come acquisite dai Verbali delle sedute della Commissione esaminatrice, approvando la graduatoria finale.

Gentili Signori,

con riferimento a quanto in oggetto le scriventi OO.SS. hanno potuto verificare, all'esito di un preliminare esame della citata D.D. e della documentazione concorsuale afferente (per quanto attualmente conoscibile e disponibile), che la graduatoria finale di merito (come elaborata dall'apposita Commissione esaminatrice, in esito allo svolgimento delle previste prove selettive, e quindi acquisita dall'Azienda) riporta al primo posto la valutazione di un candidato che parrebbe non possedere i requisiti soggettivi previsti per la valorizzazione dei titoli professionali già indicati dal bando.

Nello specifico, il nominativo del candidato attualmente risultante al primo posto utile della graduatoria selettiva, e come tale formalmente valutato vincitore dalla Commissione esaminatrice e quindi dall'Azienda, risulterebbe carente del requisito di cui al punto III del Bando relativamente al possesso attuale del titolo di studio, ivi previsto in uno dei diplomi di Laurea vecchio ordinamento, Laurea Magistrale (DM 740/2004) o Laurea Specialistica (DM 509/1999).

Infatti, da un primo esame del curriculum vitae (in quanto pubblicamente disponibile presso il sito del Ministero del Turismo) del candidato in parola, il medesimo risulterebbe in possesso di Laurea in Ingegneria Gestionale (non espressamente prevista o ricompresa nel novero dei titoli abilitanti alla partecipazione concorsuale), conseguita presso l'Università degli studi di Roma/Tor Vergata, ma risulterebbe altresì privo di qualsiasi altro titolo abilitante alla selezione di cui alla specifica tabella a pagina n. 4 del predetto bando/avviso di selezione pubblica, di cui alle citate Deliberazioni Commissariali 19/21 del 02/08 aprile 2025.

Tanto premesso e considerato, e con riserva di ogni ulteriore precisazione e richiesta in merito a quanto in questa sede già segnalato, le scriventi OO.SS. richiedono e propongono formalmente all'Amministrazione pro tempore di ATER Roma di procedere con sollecitudine ad una nuova e puntuale verifica - anche in contraddittorio, ove necessario - delle risultanze dei lavori svolti ad oggi

dalla Commissione esaminatrice della selezione pubblica in discorso, con particolare riferimento alla valutazione corretta ed esaustiva dei titoli professionali effettivamente posseduti da ciascun candidato al momento della domanda, e ciò prima di provvedere alla proclamazione ufficiale del vincitore della selezione.

In caso di riscontrate e verificate anomalie al riguardo, le scriventi invitano pertanto l'Amministrazione pro tempore di ATER Roma a procedere fin da adesso, con la dovuta urgenza e - se ritenuto opportuno - anche in doverosa autotutela, all'annullamento generale e integrale di tutte le operazioni selettive ad oggi svolte e dei relativi esiti in quanto formalmente acquisiti, e con esse perciò dell'intera operazione concorsuale già indetta e dei suoi risultati, secondo quanto più volte statuito da innumerevoli e conformi pronunce giurisdizionali in materia, a tenore secondo delle quali (ex pluribus, C.d.S./V/n. 7267/2019 e TAR Lazio n. 10316/2020): "...l'ammissione di un candidato privo dei requisiti richiesti dal bando costituisce vizio insanabile dell'intera procedura selettiva, e anche la successiva rinuncia non sana l'illegittimità originaria..." e "...il principio della par condicio concorsuale è violato in modo irreparabile se si consente ad un candidato non avente titolo di accedere alla selezione ed influire sulla graduatoria, anche se successivamente rinuncia...".

Si resta quindi in attesa di cortese riscontro nonché a disposizione per ogni eventuale prosieguo della vicenda.

Cordiali saluti

CGIL FP
(f.to) Borrelli

CISL FP
(f.to) Possi